



FEDERCULTURE

27 luglio 2010

TABELLA SINOTTICA NORME DECRETO N. 78/2010 RILEVANTI AI FINI DEI SETTORI CULTURA, MOSTRE, TURISMO, SPETTACOLO

Art. 14, co. 32 – Divieti, liquidazione e cessione di società per i comuni sotto i 30.000 abitanti e tra i 30.000 e i 50.000

Testo della norma, così come modificata dal maxi-emendamento	Proposta di emendamento Federculture	Nota di lettura e criticità
<p>Fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 31 dicembre 2011 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; entro il 31 dicembre 2010 i predetti comuni mettono in liquidazione le altre società</p>	<p>Fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società, solo previa valutazione dei seguenti fattori di natura tecnica ed economico-finanziaria opportunamente coordinati e sviluppati in un apposito progetto:</p> <p>a) Le opere di impianto, il loro costo presunto e i relativi mezzi di finanziamento;</p> <p>b) la previsione dei costi e dei ricavi d'esercizio per almeno un triennio ed il conseguente attendibile risultato economico che deve presentarsi in equilibrio, tenuto conto degli eventuali contributi in conto esercizio</p>	<p>La norma vieta espressamente la costituzione di società ai Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti i quali, entro il 31 dicembre 2011, dovranno mettere in liquidazione quelle già costituite ovvero cederne le partecipazioni. La disposizione non si applica alle società con partecipazione paritaria o proporzionale al numero degli abitanti costituite da più Comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti. Invece, i Comuni con popolazione compresa tra i 30.000 e i 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società, con l'obbligo di liquidare le altre società già costituite entro il 31 dicembre 2010. L'art. 14, co. 32 ribadisce, tuttavia, la vigenza dei vincoli previsti dall'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge finanziaria 2008, ovvero della possibilità di costituire società partecipate esclusivamente se producono beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali.</p> <p>Se la società è strettamente necessaria al <u>perseguimento delle finalità istituzionali</u> del Comune, oppure, se è destinata a svolgere servizi di interesse generale, il divieto previsto non trova applicazione?</p> <p>In base a <u>quale criterio</u> viene posto un divieto di costituire società ai</p>

<p>già costituite.</p> <p>Con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per le riforme per il federalismo, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità attuative del presente comma nonché ulteriori ipotesi di esclusione dal relativo ambito di applicazione.</p>	<p>previsti dalle leggi;</p> <p>c) le linee generali dell'ordinamento tecnico ed amministrativo del servizio.</p> <p>Entro il 31 dicembre 2010 Entro il 31 dicembre 2011 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni, sulla base di una previa valutazione in ordine al rapporto costi-benefici, anche in termini di servizio al pubblico e/o di utilità sociale delle medesime, e al rispetto di una serie di parametri di efficienza ed economicità individuati dagli stessi comuni. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più' comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti. I comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società, che abbiano i bilanci in attivo da almeno tre anni; entro il 31 dicembre 2010 entro il 31 dicembre 2011 i predetto comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite.</p>	<p>comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti? Sarà possibile, invece, visto che <u>la norma si riferisce alle società</u>, costituire aziende, fondazioni, istituzioni e enti di diverso genere oltre tale limite?</p> <p>La lettera della norma vieta la "costituzione" di società partecipate. Sarà dunque possibile <u>acquisire partecipazioni</u> (anche totalitarie) in società già costituite?</p> <p>E' possibile imporre ad un ente di natura privatistica, quale è una società, <u>l'obbligo di mettere in liquidazione o cedere le partecipazioni</u>? Si tratta di una <u>cessione totale o parziale</u>?</p> <p>La clausola di esclusione si applica solo alle società con <u>partecipazione paritaria</u> (anche al di sotto dei 30.000 abitanti). La regola dei 30.000 abitanti vale solo per quelle a <u>partecipazione proporzionale</u>?</p> <p>Linee interpretativa Federculture:</p> <p><u>La norma si riferisce espressamente alle società. Di conseguenza, possono ritenersi escluse dall'applicazione di tale disposizione i soggetti variamente denominati, quali le fondazioni, le aziende speciali, le istituzioni etc.</u></p> <p><u>La norma non si applica ai soggetti giuridici (comprese le società) che accorpano più comuni con popolazione complessiva superiore ai 30.000 abitanti.</u></p> <p><u>Permane l'obbligo di dimostrare la necessità della costituzione di tali società, così come già stabilito nella finanziaria del 2009.</u></p>
---	---	--

Art. 14, co. 7,8,9 – Patto di stabilità e riduzione delle spese di personale		
Testo della norma, così come modificata dal maxi-emendamento	Proposta di emendamento Federculture	Nota di lettura e criticità
<p>L'art.1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni è sostituito dai seguenti:</p> <p>"557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:</p> <p>a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;</p> <p>b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;</p> <p>c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le</p>	<p>L'art.1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:</p> <p>"1. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:</p> <p>a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;</p> <p>b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;</p> <p>c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le</p>	<p>Per gli Enti sottoposti al patto di stabilità è previsto l'obbligo generale di ridurre la spesa per il personale.</p> <p>In caso di mancato rispetto dell'obbligo di ridurre la spesa, viene prevista la sanzione di divieto di assunzioni a qualunque titolo.</p> <p>Tutti gli Enti (sottoposti o meno al Patto), nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.</p> <p>E' introdotta, inoltre, una restrizione sulle assunzioni che possono essere effettuate nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010.</p> <p>Sono ricomprese nell'ambito di applicazione della norma anche fondazioni, associazioni e aziende?</p> <p>Come si coniuga questa disposizione con le previsioni dell'art. 23-bis della legge n. 133/2009 che prescrive per le società che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica il rispetto del patto di stabilità?</p> <p>Come faranno le aziende a svolgere il servizio loro affidato senza poter provvedere all'assunzione di personale?</p> <p>Linee interpretativa Federculture:</p> <p>La norma si applica a partire da gennaio 2011 a tutti gli enti strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente già costituiti.</p> <p>La norma si presume non si possa applicare, almeno per quanto concerne il comma 9, agli enti neo-costituiti in quanto manca il parametro di riferimento antecedente.</p>

<p>amministrazioni statali.</p> <p>557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.</p> <p>557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, presente norma, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133."</p> <p>I commi 1, 2, e 5 dell'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133 sono abrogati.</p> <p>Il comma 7 dell'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133 è sostituito dal seguente: "E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente". La</p>	<p>amministrazioni statali.</p> <p>2. Ai fini dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.</p> <p>3. In caso di mancato rispetto della presente norma, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133."</p> <p>I commi 1, 2, e 5 dell'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133 sono abrogati.</p> <p>Il comma 7 dell'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133 è sostituito dal seguente: "E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 30 per cento della spesa</p>	
---	--	--

disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010.	corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente". La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010.	
Art. 6, co. 5 - Componenti dei consigli di amministrazione e collegi revisori dei conti		
Testo della norma, così come modificata dal maxi-emendamento	Proposta di emendamento Federculture	Nota di lettura e criticità
<p>Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina</p>	<p>Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, <i>esclusi i soggetti a composizione mista pubblico-privata che gestiscono servizi pubblici locali</i>, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti</p>	<p>Tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, qualora non siano già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti.</p> <p>A quali categorie si applica tale normativa. <u>Cosa s'intende esattamente per organismi di diritto pubblico con personalità di diritto privato?</u> Come verrà assicurata la più ampia partecipazione tra i diversi soggetti pubblici e privati negli enti partecipati?</p> <p>Linee interpretativa Federculture:</p> <p>La norma si applica solo a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del dl. Sarà necessario mutare l'assetto della governance delle nostre aziende prediligendo l'assetto dualistico societario, così come previsto dalla riforma Vietti</p>

<p>responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Agli enti previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto dall'art. 7, comma 6.</p>	<p>previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Agli enti previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto dall'art. 7, comma 6.</p>	
Art. 6, co. 2 – Rimborso per partecipazione a organi collegiali		
Testo della norma, così come modificata dal maxi-emendamento	Proposta di emendamento Federculture	Nota di lettura e criticità
<p>A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto</p>	<p>A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto</p>	<p>La partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera.</p> <p>Cosa s'intende esattamente per ente che riceve contributi dalle finanze pubbliche? Rientrano le nostre fondazioni di diritto privato? La norma se applicata comporterà certamente una <u>dequalificazione</u> dei consigli di amministrazione delle società miste pubblico/private, in particolar modo delle aziende che si occupano di cultura. Come sarà possibile infatti garantire professionalità negli organi di gestione di questi enti che svolgono attività di tipo imprenditoriale?</p> <p>Molti di tali soggetti, peraltro, si garantiscono un regime di autofinanziamento, attraverso le sponsorizzazioni e i contributi da parte dei privati in piena autonomia negoziale!</p>

<p>disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle università, enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alte camere di commercio, agli enti del servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, alle onlus, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonché alle società.</p>	<p>disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle università, alte camere di commercio, agli enti del servizio sanitario nazionale, ai soggetti che gestiscono servizi pubblici culturali e ricreativi agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali</p>	<p>Linee interpretativa Federculture:</p> <p>La norma non si applica alle fondazioni, in analogia a quanto stabilito per le fondazioni di ricerca, data la natura giuridica comune. Possibilità di agire sul budget relativo al rimborso spese dei consiglieri, in aggiunta ad una assicurazione privata.</p>
Art. 6 co. 8 – Spese per mostre e pubblicità		
<p>Testo del della norma, così come modificata dal maxi-emendamento</p>	<p>Proposta di emendamento Federculture</p>	<p>Nota di lettura e criticità</p>
<p>A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3</p>	<p>A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3</p>	<p>A partire dal 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nell'elenco ISTAT, dovranno ridurre la spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza al 20% della spesa sostenuta nel 2009 eccetto che per i convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca, nonché alle mostre realizzate, nell'ambito dell'attività istituzionale, dagli enti vigilati dal Ministero per i beni e le attività</p>

<p>dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. Al fine di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 1° luglio 2010 l'organizzazione di convegni, di giornate e feste celebrative, nonché di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi simili, da parte delle Amministrazioni dello Stato e delle Agenzie, nonché da parte degli enti e delle strutture da esse vigilati è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministro competente; (...). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca, nonché alle mostre realizzate, nell'ambito dell'attività istituzionale, dagli enti vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali ed agli incontri istituzionali connessi all'attività di organismi internazionali o comunitari, alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle Forze armate e forze di polizia.</p>	<p>dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. Al fine di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 1° luglio 2010 l'organizzazione di convegni, di giornate e feste celebrative, nonché di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi simili, da parte delle Amministrazioni dello Stato e delle Agenzie, nonché da parte degli enti e delle strutture da esse vigilati è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministro competente; (...). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca, nonché alle mostre fiere ed eventi promozionali realizzati, nell'ambito dell'attività istituzionale, dagli enti vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali ed agli incontri istituzionali connessi all'attività di organismi internazionali o comunitari.</p>	<p>culturali ed agli incontri istituzionali connessi all'attività di organismi internazionali o comunitari.</p> <p>Il termine <u>mostre</u> si presta a interpretazioni certamente errate. Si dovrebbe interpretare la norma nel senso di vietare le mostre degli enti che, come loro funzione principale, non si occupino di cultura. Lo stesso vale a dirsi per le spese di pubblicità che sono insite e necessarie per un'azienda che si occupa di fare mostre.</p> <p>Linee interpretativa Federculture:</p> <p>La norma non si applica agli enti (comuni ed aziende) che, come loro funzione istituzionale, svolgono attività ed eventi espositivi. Lo stesso vale a dirsi per le spese di pubblicità che sono insite e necessarie per un'azienda che si occupa di fare mostre.</p> <p>La norma non deve essere applicata ai contributi pubblici per la realizzazione delle mostre da parte di privati.</p>
Art. 6, co. 9 – Soppressione spese per Sponsorizzazioni		
Testo della norma, così come modificata dal maxi-emendamento	Proposta di emendamento Federculture	Nota di lettura e criticità
A decorrere dall'anno 2011 le	A decorrere dall'anno 2011 le	A partire dal 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nell'elenco

<p>amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.</p>	<p>amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni, esclusi contributi pubblici. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle spese relative a sponsorizzazioni culturali.</p>	<p>ISTAT non potranno effettuare spese per sponsorizzazioni.</p> <p>Cosa s'intende per sponsorizzazione? Quale è la differenza tra sponsorizzazione e contributo pubblico? Non avrebbe certamente senso vietare le sponsorizzazioni per i settori, come la cultura, che vive di tali contributi.</p> <p>Linee interpretativa Federculture:</p> <p>La norma si applica solo ed esclusivamente agli enti indicati dall'allegato ISTAT.</p> <p>La norma <u>non si applica ai contributi pubblici a rendicontazione e alle erogazioni liberali</u>, fattispecie assai diverse dalla sponsorizzazione in denaro e in natura.</p>
<p>Art. 6, co. 12 – Spese per missioni all'estero</p>		
<p>Testo della norma, così come modificata dal maxi-emendamento</p>	<p>Proposta di emendamento Federculture</p>	<p>Nota di lettura e criticità</p>
<p>A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero</p>	<p>A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili</p>	<p>Le amministrazioni pubbliche individuate dall'ISTAT, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009.</p> <p>La norma esclude le spese per missioni all'estero anche finalizzate alla stipula di accordi diretti a realizzare eventi culturali?</p> <p>Linee interpretativa Federculture:</p> <p>La norma <u>non si applica alle spese di missioni svolte all'estero per la realizzazione di mostre internazionali che sottintendono la sottoscrizione di accordi internazionali (ad esempio per il prestito delle opere)</u></p>

<p>indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente. Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le diarie per le missioni all'estero di cui all'art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, non sono più dovute; la predetta disposizione non si applica alle missioni internazionali di pace e a quelle comunque effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal Corpo Nazionale dei vigili del fuoco. Con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato</p>	<p><i>per assicurare la realizzazione di eventi culturali di rilievo internazionale o</i> la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente. Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le diarie per le missioni all'estero di cui all'art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, non sono più dovute; la predetta disposizione non si applica alle missioni internazionali di pace. Con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all'estero. A decorrere dalla data di</p>	
--	--	--

<p>all'estero. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n.836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d.lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettive.</p>	<p>entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n.836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d.lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettive.</p>	
--	--	--